



**COMUNE DI FAVIGNANA
III SETTORE – UFFICIO TRIBUTI**

ESENZIONI IMU 2020 CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19

In conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata disposta l'esenzione dal versamento dell'acconto e/o saldo IMU 2020 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Esenzione prima rata Imu 2020

✚ art. 177 del decreto "Rilancio" - D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito in L. 17/07/2020 n. 77

Per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i ~~relativi proprietari~~ soggetti passivi dell'imposta municipale propria siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Esenzione seconda rata IMU 2020

✚ art. 78 del decreto "Agosto" - D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in L. 13/10/2020, n. 126

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i ~~relativi proprietari~~ soggetti passivi dell'imposta municipale propria siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i ~~relativi proprietari~~ soggetti passivi dell'imposta municipale propria siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i ~~relativi proprietari~~ soggetti passivi dell'imposta municipale propria siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

art. 9 del decreto "Ristori" - D.L. 28/10/2020, n. 137

Per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui [all'allegato 1](#) al citato decreto 137/2020, a condizione che i ~~relativi proprietari~~ soggetti passivi dell'imposta municipale propria siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

art. 8 del decreto "Ristori quater" - D.L. 30/11/2020, n.157

Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI, COMUNI A TUTTI I DECRETI:

-  L'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti deve essere posseduta da un soggetto passivo IMU;
-  Il contribuente, soggetto passivo IMU, deve essere anche gestore delle attività ivi esercitate, tranne per gli stabilimenti balneari e gli immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni;
-  I soggetti beneficiari dell'agevolazione (gestori) devono svolgere professionalmente l'attività attraverso un'organizzazione specifica e una posizione IVA coerente;
-  Il termine gestore fa riferimento al fatto che, nell'immobile posseduto, il soggetto passivo IMU/gestore deve esercitare l'attività commerciale corrispondente al codice Ateco attribuito alla medesima attività;
-  Il codice fiscale/partita IVA del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale/partita IVA dell'attività svolta;
-  Sono in ogni caso escluse le locazioni brevi in quanto: a) non espressamente citate nel testo normativo, b) non qualificate come attività imprenditoriale, c) di conseguenza non può essere considerato gestore.

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la **Dichiarazione IMU 2020** (scadenza 30/06/2021):

- ✚ indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- ✚ barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall'1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
- ✚ riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.